



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
MEMORIA E FUTURO

ART. 1 COSTITUZIONE

Si è costituita con sede in Palermo, Via Marchese di Villabianca n° 21 l'Associazione denominata " Memoria e Futuro". Essa è un' organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, ONLUS, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 226 e della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

ART. 2 SCOPI E FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione, quale organizzazione di volontariato, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito della Regione Siciliana, con servizi rivolti a favore di persone svantaggiate. Non ha carattere commerciale e non persegue fini di lucro anche indiretto, pertanto è un'organizzazione no profit che persegue le finalità di seguito indicate.

L'Associazione promuove la sensibilizzazione della società civile attraverso la ricerca e l'approfondimento della verità storica sui misteri, i segreti e gli aspetti tuttora irrisolti dei delitti e delle stragi che hanno insanguinato il nostro paese dal XIX secolo ad oggi, in particolare su tutti quegli attentati e contesti funzionali alla destabilizzazione del sistema politico-istituzionale e allo sviluppo di interessi mafioso-criminali in grado di comprimere le libertà, i diritti sociali e civili e di alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

L'Associazione si propone di studiare tali vicende per comprendere fino a che punto si ripercuotano sulle vicende del presente, condizionando anche i delicati meccanismi di modifica dell'impalcatura costituzionale, promuovendo una riflessione collettiva che coinvolga i luoghi della formazione, della ricerca, del sapere e della conoscenza, dell'informazione, delle arti e del cinema. Un progetto che intende proteggere la corretta trasmissione della memoria dei fatti storici decisivi della storia italiana.

Per conseguire tali obiettivi, l'Associazione intende organizzare una serie di momenti formativi e seminariali nelle università e nelle scuole, a contatto con i centri di ricerca e di formazione delle nuove generazioni, coniugando esigenza di sapere e di democrazia partecipata, avvalendosi di una

testata giornalistica telematica che supporti l'attività di inchiesta e di approfondimento. Anche al fine di coinvolgere tutti i cittadini europei nella costruzione di un patrimonio di valori comuni, che abbia al centro i diritti fondamentali e inviolabili affermati nella Carta di Nizza e nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che vorremmo fossero pienamente attuati in una Europa dei popoli.

A tal fine l'Associazione promuove:

1. Campagne educative e di diffusione della cultura e dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza;
2. Lo studio dei fatti storici e la tutela dei diritti civili;
3. La realizzazione di un archivio elettronico attraverso la selezione di documenti, atti giudiziari, analisi storiche e inchieste giornalistiche;
4. Momenti formativi e seminari nelle università e nelle scuole, a contatto con i centri di ricerca e di formazione;
5. L'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni e seminari;
6. Iniziative volte al recupero della memoria storica italiana ed europea;
7. La stampa, la pubblicazione di libri e riviste, sia con attrezzature proprie che di altri, in versione cartacea o on line, anche curando la registrazione delle relative testate;
8. La produzione, riproduzione, l'acquisto, il noleggio di programmi radiofonici e televisivi, anche attraverso l'acquisizione dei diritti di riproduzione e distribuzione;
9. La progettazione, produzione, post produzione e doppiaggio in proprio e per conto terzi di films, telefilms, documentari, docufiction, cartoni animati, spot pubblicitari; la gestione e la produzione di notiziari di informazioni radio, televisivi e sul web;
10. La realizzazione di progetti di cooperazione internazionale e decentrata e di educazione allo sviluppo, anche in collaborazione e/o partenariato con Enti Pubblici, Organismi internazionali e Organizzazioni Non Governative (ONG)
11. La costituzione di parte civile nei processi di mafia, devastazione ambientale e relativi a tutti quei delitti che attentano alla crescita democratica della società;
12. Attività di ricerca relativa allo scopo sociale, diretta a promuovere la qualificazione e l'aggiornamento dei soci e ad offrire un contributo di elaborazione teorica, anche mediante lavori di grafica, dattilografia e traduzione;

13. La prestazione di servizi a sostegno delle attività di enti pubblici e loro aggregazioni e di organizzazioni non lucrative, anche tramite la stipula di convenzioni.

Per meglio perseguire le suddette finalità, potrà instaurare ogni forma di collaborazione con enti pubblici e/o privati i cui scopi e attività non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Più in generale l'associazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e dalle normative in tema di volontariato.

Tutte le attività e i servizi svolti dall' Associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22/94.

ART. 3 ASSOCIATI

Sono associati tutte le persone fisiche e gli enti che condividono lo spirito solidaristico e le finalità sociali, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che versano all'atto dell'ammissione la quota associativa annualmente determinata. Nel caso in cui l'associato è un ente, lo stesso indica la persona che lo rappresenta nei rapporti con l'Associazione e i soci.

Categorie di Associati:

Soci Fondatori

Soci Ordinari

Soci Onorari.

Il Consiglio Direttivo determina condizioni e termini per l'appartenenza dei soci alle diverse categorie. Ad ogni categoria di associati corrisponde una diversa quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato e gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in caso di approvazione dei bilanci e di deliberazioni aventi ad oggetto la responsabilità dei consiglieri.

Gli associati hanno diritto di frequentare i luoghi in cui si svolge l'attività associativa.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno pari diritti, devono ottemperare ai medesimi obblighi e hanno diritto a un voto. In particolare, gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;

- hanno diritto di voto in Assemblea;
- hanno diritto e sono tenuti, a prestare l'attività preventivamente concordata;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa annuale.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- a) dimissioni volontarie, recesso o morosità;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale, se dovuta, entro i termini stabiliti;
- c) morte;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato. Alla decisione del Consiglio il decadente può ricorrere al Comitato dei Garanti. La decisione di quest' ultimo è inappellabile.

ART. 6 AMMISSIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza
2. dichiarare di non appartenere ad associazioni segrete e di non avere precedenti penali
3. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali nel rispetto dello spirito solidaristico che li ispira.

Il consiglio direttivo decide insindacabilmente sulle domande di ammissione.

Si consegue lo status di socio dopo che la domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che sia stata versata, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente determinata.

ART. 7 ENTITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dall' eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell' Associazione;
- 2) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- 3) dal fondo riserva;
- 4) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- 5) dagli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- 6) dai contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti pubblici e privati, delle persone fisiche nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

L'Associazione ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma precedente.

ART. 8 DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DEI BILANCI

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di ottobre l'Assemblea approva il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 9 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Comitato dei Garanti;
- f) il Comitato Scientifico.

ART. 10 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Associati, che hanno diritto di voto e devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

ART.11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

1. Approva gli indirizzi, le direttive generali e il programma di attività dell'associazione;
2. Nomina il Presidente;
3. Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
4. Nomina i componenti dei Revisore dei Conti;
5. Nomina i componenti del Collegio dei Garanti;
6. Nomina e stabilisce il numero dei componenti del Comitato Scientifico;
7. Approva entro il mese di ottobre il bilancio preventivo;
8. Approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
9. Modifica lo Statuto;
10. Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati o dal Comitato dei Garanti.

Si dà notizia ai soci della riunione dell'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata via mail almeno 15 giorni prima dalla data fissata.

In prima convocazione le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto prevede diversamente.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del direttivo. Questi ultimi non hanno il diritto di voto e non possono essere delegati ad assumere deliberazioni relative all'approvazione del bilancio o che riguardano la loro responsabilità.

ART. 12 COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, incluso il Presidente, da tre a sette che restano in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile.

L'Assemblea dei Soci stabilisce il numero dei componenti del direttivo.

L'Assemblea nomina i componenti e il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, elegge nel suo seno un vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere/Cassiere.

In caso di decesso o dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione.

ART. 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente quando questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri o del consigliere decadente e almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Si dà notizia della riunione almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta a mezzo mail, posta certificata, telegramma.

ART. 14 DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in assenza del Vice Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito registro regolarmente numerato, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dal Consiglio. E' ammesso l'ausilio dei mezzi telematici.

ART. 15 DECADENZA DEI MEMBRI DEL DIRETTIVO

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, risulta assente per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione

scritta dei motivi all'interessato. Se quest'ultimo non é presente al contraddittorio il procedimento prosegue il suo corso.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di convocazione è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettante al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

ART. 16 COMPITI

Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto, espressamente riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

1 predispone il programma annuale delle attività dell'Associazione che verrà sottoposto al vaglio dell'Assemblea;

2 accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati;

3 delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiara la indegnità;

4 delibera a maggioranza assoluta la perdita della qualità di membro del Comitato Scientifico quando se ne accerti l'incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Associazione;

5 predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

6 determina l'importo della quota annuale associativa;

7 determina condizioni e termini per l'appartenenza dei soci alle diverse categorie;

8 redige il regolamento per il funzionamento interno;

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

ART. 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo sono esercitate dal Consigliere anziano.

Nel caso di decesso, dimissioni, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Consigliere anziano convoca l'Assemblea per eleggere il nuovo Presidente.

Il Presidente:

- 1 ha la rappresentanza legale e la firma sociale, anche nei rapporti con i terzi e in giudizio;
- 2 firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 3 sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- 4 cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria;
- 5 convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- 6 adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione;
- 7 può delegare ad un socio compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed eventualmente la rappresentanza dell'associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notatile. I procuratori nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti dell'associazione e dei terzi, ai sensi dell'art. 38 c.c.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

ART. 18 IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, che vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza e restano in carica tre anni. Il Comitato al proprio interno elegge un Presidente, al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni è redatto il relativo verbale.

Il Comitato:

- 1 delibera sulle eventuali controversie sorte tra gli Associati e l'Associazione, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- 2 decide con giudizio inappellabile, i ricorsi presentati dai soci dichiarati decaduti o espulsi, nonché i ricorsi presentati dai componenti del Comitato Scientifico dichiarati decaduti;
- 3 decide con giudizio inappellabile sulle controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'attuazione dello Statuto;
- 4 esprime il suo parere non vincolante in ordine alle modificazioni dello Statuto;
- 5 garantisce la coerenza tra le attività della Associazione e le sue finalità statutarie.

ART. 19 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente fra i membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Al Collegio dei Revisori dei conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative;
- b) controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili;
- c) redige una relazione ai bilanci annuali;
- d) verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione;
- e) verifica gli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 20 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da personalità che rappresentano un'eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi statutari.

Il Comitato:

- a) ha ruolo consultivo e contribuisce all'attività dell'Associazione mediante scritti o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell'Associazione.
- b) propone al Comitato Direttivo la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione.

La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile. Il numero dei membri verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato Scientifico è eletto dall'Assemblea e al proprio interno elegge un Presidente al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su proposta di un decimo dei componenti del comitato.

I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Associazione.

La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata con votazione a maggioranza assoluta del Comitato Direttivo. La decisione d'incompatibilità è appellabile dinnanzi al comitato dei Garanti che delibera in via definitiva.

ART. 21 SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Questi ultimi provvedono alla nomina di uno o più liquidatori e deliberano in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo che in nessun caso potrà essere assegnato agli associati, ma a finalità coerenti con gli obbiettivi e le finalità dell'Associazione.

ART. 22 MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quinti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 23 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 24 RINVIO A DISPOSIZIONI VIGENTI

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti in materia di organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e alla normativa sulle ONLUS.